

**“Regolamento relativo alle  
contravvenzioni alle disposizioni  
dei regolamenti comunali ed alle  
ordinanze”**

**(DELIBERAZIONE N.34 DEL 31.05.2001 ADOZIONE)**

### **Art. 1 (Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, allorché siano violate disposizioni di regolamenti e/o di ordinanze comunali.

### **Art. 2 (Applicazione di disposizioni della L. 689/81)**

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali e ad ordinanze emanate in conformità alle leggi ed ai regolamenti, rispetto alle quali non sia altrimenti determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della L. 689/81, con l'individuazione del minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo e del limite massimo, per ciascuna violazione, nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.
2. A fronte delle violazioni, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati al comma 1 di questo articolo, secondo le modalità previste dall'art. 16 della L. 689/81.
3. La presente disciplina è applicabile sino ad eventuale ridefinizione della materia con legge.

### **Art. 3 (Disposizioni finali e transitorie)**

1. Il presente regolamento è soggetto alla disciplina di cui all'art. 125 del vigente Statuto comunale ed, in virtù dei disposti del suo comma 7, entrerà in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Lo stesso ha carattere di disciplina transitoria in attesa dell'approvazione del nuovo Statuto comunale che ne riprodurrà i contenuti, fatti salvi i disposti del precedente articolo comma 3.